

# INDAGINE SULL'APPLICABILITÀ DELLO STATUTO DEI LAVORATORI AUTONOMI AGLI AGENTI DI COMMERCIO

di Francesco VERDEBELLO\* e Annalisa RICCARDI\*\*

*Sommario:* 1. Fondamento normativo costituzionale ed europeo. 2. La legge n. 81 del 22.05.2017, il c.d. Statuto dei lavoratori autonomi. 3. Ambito di applicazione dello Statuto dei lavoratori autonomi. 4. Differenze tra lavoratore autonomo, imprenditore commerciale e piccolo imprenditore. 5. Applicabilità dello Statuto dei lavoratori autonomi agli agenti ed ai rappresentanti di commercio. 6. Il requisito dell'organizzazione con specifico riferimento all'agente di commercio. 7. Possibili applicazioni pratiche dello Statuto dei lavoratori autonomi ai contratti di agenzia. 8. Considerazioni conclusive.

## 1. *Fondamento normativo costituzionale ed europeo*

Il lavoro è uno dei cardini del nostro ordinamento giuridico.

Esso trova espresso riconoscimento nella Carta Costituzionale e sin nei suoi principi fondamentali. L'art. 1 Cost. lo consacra quale fondamento della Repubblica democratica, in quanto

l'organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica ha per fondamento essenziale il lavoro di tutti, non solo manuale ma in ogni sua forma di espressione umana.

L'art. 4 Cost., al comma 1, sancisce il diritto al lavoro di qualsiasi cittadino: la norma è fortemente precettiva ma altresì di indubbio valore programmatico, pur nella difficoltà della completa attuazione. Il comma 2, invece, sancisce l'importanza del lavoro anche dal punto di vista del dovere: i cittadi-

\* Avvocato.

\*\* Avvocato.

ni hanno anche il dovere di lavorare, al fine di concorrere al progresso materiale e spirituale della società.

Il rilievo particolare attribuito al lavoro è esplicitato anche nell'art. 35 Cost. "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e le sue applicazioni", in quanto considerato l'elemento indispensabile per promuovere la società.

Anche a livello europeo il tema del lavoro assume grande centralità.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea lo contempla all'art. 15, rubricato "Libertà professionale e diritto di lavorare", che sancisce:

"1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione".

Gli articoli 15, 29, 30 e 31 si occupano, rispettivamente, dell'accesso ai servizi di collocamento, della tutela per licenziamenti ingiustificati e delle condizioni di lavoro.

## **2. La legge n. 81 del 22.05.2017, il c.d. Statuto dei lavoratori autonomi**

Per quanto concerne più specificatamente il lavoro c.d. autonomo, il legislatore è intervenuto di recente, introducendo nel nostro ordinamento il c.d. Statuto dei lavoratori autonomi, con l'intento di rafforzare le tutele sul pia-

no economico e sociale per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in forma non imprenditoriale.

Con la legge n. 81 del 22.05.2017, rubricata "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" ed entrata in vigore il 14.06.2017, sono state introdotte, in particolare, nuove garanzie per i lavoratori autonomi nella gestione dei contratti con la committenza e tutele previdenziali in caso di malattia, infortunio e maternità.

Il provvedimento legislativo si compone di ventisei articoli, che possono essere suddivisi in due categorie: la prima concerne le norme contenute nel Capo I, che hanno introdotto una serie di misure volte ad assicurare un rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in forma non imprenditoriale; la seconda categoria contempla le norme contenute nel Capo II, che, invece, sono tese a sviluppare, nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, cd. lavoro agile, allo scopo di promuovere la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

La presente trattazione si soffermerà sul Capo I, rubricato "Tutela del lavoro autonomo".

## **3. Ambito di applicazione dello Statuto dei lavoratori autonomi**

Una delle prime questioni che si è posta all'indomani dell'entrata in vigore della legge del 22 maggio 2017 n. 81 è quella relativa alla possibilità che le

disposizioni ivi contemplate trovino applicazione anche con riferimento ai **lavoratori autonomi imprenditori**: molti di loro, infatti, non hanno grandi organizzazioni, svolgendo un'attività molto più simile ai liberi professionisti, in piccole realtà, con pochi mezzi e scarsa organizzazione aziendale.

La questione si è posta in virtù della lettera dell'art. 1, comma 1 della Legge del 22 maggio 2017 n. 81, rubricato "*Ambito di applicazione*", il quale stabilisce che: "*Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del Libro V del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'art. 2222 del codice civile*".

Ad una prima lettura, quindi, anche i rapporti di lavoro autonomo aventi una disciplina particolare, quali i contratti di mandato, trasporto, commissione, mediazione e agenzia, quest'ultimo regolato dagli artt. 1742 - 1753 c.c., rientrerebbero nell'alveo applicativo della Legge sullo Statuto dei lavoratori autonomi.<sup>1</sup>

Senonché, l'art. 1, comma 2, enuncia una deroga alla regola generale enucleata nel comma precedente, stabilendo che "*Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile.*"<sup>2</sup> ed escludendo dal suo alveo applicativo tutti quei soggetti che esercitano attività imprenditoriale.

Infatti, il dettato normativo, al riguardo, sembra essere molto chiaro:

<sup>1</sup> DE LUCA TAMAJO - TOFFOLETTO, *La nuova disciplina del lavoro autonomo*, Milano, 12 luglio 2017, pag. 2 ss..

<sup>2</sup> TOFFOLETTO, *Agenti imprenditori, non lavoratori autonomi*, in *Il Sole* 24 ore, Milano, 23 maggio 2017.

la norma si riferisce solo ai lavoratori autonomi **non organizzati** in forma d'impresa, **escludendo espressamente tutti gli imprenditori, anche piccoli** e, dunque, anche coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Prima di esaminare nello specifico la questione della applicabilità dello Statuto dei lavoratori autonomi agli agenti di commercio, occorre avere ben chiare le differenze tra le categorie di lavoratore autonomo, imprenditore commerciale e piccolo imprenditore.

#### **4. Differenze tra lavoratore autonomo, imprenditore commerciale e piccolo imprenditore**

Per comprendere con maggiore chiarezza la scelta operata dal legislatore, occorre partire dalle definizioni normative di lavoratore autonomo, imprenditore commerciale e piccolo imprenditore, al fine di coglierne le differenze che potrebbero giustificare l'esclusione degli imprenditori dalle tutele apprestate dalla legge n. 81/2017.

Ai sensi dell'art. 2222 c.c., è lavoratore autonomo "*colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente*".

In base all'art. 2082 c.c., è imprenditore commerciale, invece, "*chi esercita professionalmente una attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi*".

Già sulla scorta di una esegesi letterale delle due disposizioni, il rapporto che intercorre tra lavoratore autonomo

ed imprenditore commerciale è di *genus* a *species*; i due elementi specializzanti per aggiunta desumibili dalla definizione di imprenditore, sia commerciale ex art. 2082 c.c. che piccolo ex art. 2083 c.c., sono l'**organizzazione** ed il **carattere professionale** dell'attività svolta, non presenti nella definizione di lavoratore autonomo.

Anche il rapporto tra la definizione normativa di lavoratore autonomo e quella di piccolo imprenditore scolpita dall'art. 2083 c.c., aldilà dei casi tipizzati dalla disposizione *de qua*, è di specialità. Infatti, posto che sono piccoli imprenditori "coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia", è evidente che anche per il piccolo imprenditore è necessaria la coesistenza sia del requisito dell'**organizzazione** che di quello del **carattere professionale** dell'attività espletata.

Il requisito dell'organizzazione è stato tradizionalmente inteso da dottrina e giurisprudenza consolidata, in una duplice accezione, ovvero organizzazione di mezzi ed organizzazione di persone.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> CORSI - RERRARA, *Gli imprenditori e le Società*, Milano, 2011, p. 34 ss.. Con il requisito dell'organizzazione si richiede che l'attività dell'imprenditore si combini con gli altri fattori produttivi (lavoro altrui, capitale proprio e altrui), non necessariamente, però, con tutti i predetti fattori, sicché è sufficiente l'organizzazione del solo lavoro altrui o l'organizzazione di soli beni. Cass. civ. Sez. I, 29 agosto 1997, n. 8193: "Perchè ricorra la figura dell'imprenditore commerciale, non è necessario che la funzione organizzativa dell'imprenditore abbia ad oggetto anche le altrui prestazioni lavorative, autonome o subordinate, o che i mezzi di cui ci si avvalga costituiscano un apparato strumentale fisicamente percepibile, poichè quest'ultimo può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari, sicché la qualifica di imprenditore va attribuita anche a chi utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi. È, poi, del tutto irrilevante che l'esercizio

Per organizzazione di persone, si intende, la presenza, all'interno dell'impresa, di lavoratori non necessariamente subordinati, il cui lavoro sia coordinato con quello altrui e teleologicamente orientato alla produzione o allo scambio di beni e/o servizi. Tuttavia, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza,<sup>4</sup> il requisito dell'organizzazione personale non è indefettibile, ben potendosi configurare un'attività imprenditoriale anche quando manca un'organizzazione di persone.

Per organizzazione dei mezzi produttivi, si intende il coordinamento dei fattori di produzione nonché il collegamento funzionale tra i medesimi in vista di una loro utilizzazione unitaria.

È controverso, ai fini della qualifica di una determinata attività come imprenditoriale, se si possa prescindere dal requisito dell'organizzazione di mezzi, quanto meno con riferimento alla definizione di imprenditore commerciale ex art. 2082 c.c..<sup>5</sup>

Resta fermo, in ogni caso, che ai fini dell'integrazione del requisito della organizzazione dell'attività imprenditoriale, è necessaria la presenza, quanto meno in via alternativa, o dell'organizzazione di mezzi o dell'organizzazione di persone.

Diversamente, per quanto concerne il lavoratore autonomo, l'art. 2222 c.c., nel qualificarlo come un soggetto che si obbliga verso un corrispettivo a

*della impresa si esaurisca in un singolo affare, poichè anche il compimento di un unico affare può costituire impresa quando implichi il compimento di una serie coordinata di atti economici, come avviene nel caso di costruzione di edifici da destinare all'abitazione sia pure con un'unica operazione economica*".

<sup>4</sup> Cfr. nota 3, Cass. civ. Sez. I, 29 agosto 1997, n. 8193.

<sup>5</sup> DE NOZZA - JAEGER - TOFFOLETTO, *Riassunto appunti di diritto commerciale*, Milano, 2010.

compiere un'opera o un servizio, con un lavoro prevalentemente (ma anche esclusivamente) proprio e senza vincolo di subordinazione, si riferisce a tutti quei soggetti che esercitano un'attività che può essere anche del tutto priva di organizzazione e che è svolta col proprio lavoro, di carattere manuale o intellettuale, ex art. 2229 c.c..

Il fatto che il legislatore individui questo soggetto e lo individui separatamente dalla figura del piccolo imprenditore costituisce un elemento di interpretazione di non poco momento: coloro che svolgono un'attività di carattere autonomo, essenzialmente attraverso il proprio lavoro e senza una struttura organizzativa, non sono imprenditori, ma sono lavoratori autonomi, proprio perché manca il requisito dell'organizzazione che consente di identificare la figura dell'imprenditore, anche quando questo sia di piccole dimensioni.

Nel caso del piccolo imprenditore di cui all'art. 2083 c.c., infatti, sembrerebbe indefettibile il requisito dell'organizzazione di persone e non necessario, invece, quello dell'organizzazione dei mezzi di produzione.

Tuttavia, indipendentemente dal diverso atteggiarsi del requisito dell'organizzazione in capo all'imprenditore commerciale ed al piccolo imprenditore, alla luce delle differenze in precedenza illustrate, non tutte le attività di produzione di beni o di servizi danno luogo ad attività imprenditoriale. Ci sono attività economicamente marginali in cui la produzione di servizi viene effettuata senza organizzazione: in questo caso, non rientrando detta attività in quella di cui agli artt. 2082 e 2083 c.c., non può trovare applicazione a colui che svolge una siffatta attività di lavoro autonomo, in assenza di struttu-

ra organizzativa, la disciplina propria dell'imprenditore.

Peraltro, in assenza del requisito dell'organizzazione, l'ulteriore requisito della professionalità dell'attività svolta non è idoneo *ex se* a connotare una determinata attività come imprenditoriale.

È pacifico, infatti, che i requisiti dell'organizzazione e della professionalità sono richiesti dagli artt. 2082 e 2083 c.c. in forma cumulativa e non alternativa, laddove per professionalità si intende il carattere continuativo e non occasionale dell'attività svolta.

Ne consegue, quindi, che ci si troverà al cospetto di un lavoratore autonomo, ogniqualvolta questi, pur in assenza di una struttura organizzativa, anche minima, di mezzi e di persone, eserciti una determinata opera o un determinato servizio.

#### **6. Applicabilità dello Statuto dei lavoratori autonomi agli agenti ed ai rappresentanti di commercio**

A dispetto della chiarezza, quanto meno sotto il profilo dogmatico, delle differenze tra le tre figure professionali innanzi illustrate, sul piano pratico dette differenze tra piccolo imprenditore e lavoratore autonomo risultano molto nebulose e difficili da individuare.

In questo senso, l'agente di commercio è l'esempio paradigmatico di quanto, concretamente, sia complicato individuare il *discrimen* tra le due figure. Ai sensi dell'art. 1742 c.c. l'agente di commercio è colui che *"assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata"*.

Proprio la peculiare attività svolta

dall'agente di commercio ha ingenerato, già all'indomani dell'approvazione del Disegno di Legge, dubbi interpretativi e interrogativi circa la applicabilità o meno dello Statuto dei lavoratori autonomi agli agenti di commercio. La questione ruota attorno alla previsione normativa di cui al richiamato art. 1, comma 2.

Preliminarmente, occorre precisare che il problema si pone solo con riferimento agli agenti che esercitano la loro attività sotto forma di ditta individuale e non anche agli agenti - società, per i quali è immanente la qualifica di imprenditori.

Al riguardo sono emersi due orientamenti.

#### Tesi negatrice

Secondo una prima ed autorevole tesi, lo Statuto dei lavoratori autonomi non sarebbe applicabile agli agenti di commercio.<sup>6</sup> Questi ultimi, infatti,

sarebbero normalmente imprenditori, atteso che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata finalizzata alla stabile promozione e conclusione di affari per conto della Preponente in una determinata zona, dietro pagamento di una provvigione. Nello specifico, sarebbero, di regola, imprenditori "ordinari" ex art. 2082 c.c. o, comunque in via residuale, "piccoli imprenditori", ex art. 2083 c.c.

Tale tesi risulta avallata da quanto sostenuto già in passato da autorevole dottrina che, indipendentemente dalla questione dell'applicabilità dello Statuto dei lavoratori autonomi agli agenti di commercio, in maniera assai perentoria riteneva che *"Il limite, che separa l'agente piccolo imprenditore dall'agente "lavoratore autonomo", non è individuabile per la semplice ragione che non esiste"*<sup>7</sup>. L'agente, in-

<sup>6</sup> TOFFOLETTO, op. cit., 2017: L'articolo 1, infatti, cita testualmente che: *"Sono esclusi dall'ambito dell'applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del Codice civile". Tale esclusione comprende gli agenti, perché questi, per opinione dominante, sono sempre imprenditori "normali" ex articolo 2082, o "piccoli", ex articolo 2083 del Codice civile. E per comprenderlo, è necessario partire da lontano. Come scriveva Bigiavi nel 1947: "Non esiste un concetto autonomo di lavoratore autonomo distinto da quello di piccolo imprenditore. esiste un concetto di autonomo di lavoro autonomo distinto dal contratto d'appalto; e la differenza tra i due contratti risiede soltanto in questo: che nel contratto d'appalto, l'assuntore è un imprenditore normale, mentre nel contratto d'opera è un piccolo imprenditore; e la distinzione è addirittura imposta dalla relazione al Codice civile (n.914), dove è detto che "il contratto d'opera riguarda il tipo di locatio operis più elementare, in cui il conductor operis presti un lavoro esclusivamente proprio e, come tale, non rivesta la figura di imprenditore (prestatore d'opera intellettuale o artistica) oppure rivesta la figura di piccolo imprenditore (artigiano)". Dove si vede che il lavoratore autonomo (cioè colui che assume professionalmente contratti d'opera) è sempre un imprenditore (piccolo), quando la natura della sua attività gli precluda*

*l'acquisto di tale qualità. In altra parole, si deve ripetere che, se autonomo è il contratto di lavoro autonomo, non autonomo è il concetto di lavoratore autonomo, perché il concetto di lavoratore autonomo implica la reiterazione, la professionalità, e, quindi, si copre con quello di imprenditore"*.

Quindi i contratti d'appalto e d'opera sono assolutamente simili. Cambia solo la figura: L'imprenditore normale ottiene il contratto d'appalto, mentre il contratto d'opera passa al "piccolo imprenditore".

<sup>7</sup> Nel 1987, Saracini scriveva: *Il limite, che separerebbe l'agente "piccolo imprenditore" dall'agente "lavoratore autonomo", non è individuabile per la semplice ragione che non esiste. L'agente, anche quando non si tratti di una società commerciale, è sempre e necessariamente un imprenditore, piccolo o meno". In conclusione, la nuova norma, se letta utilizzando le definizioni esistenti nel Codice civile, è assai contraddittoria. Se, infatti, da una parte dispone che la nuova normativa si applicherebbe anche ai contratti tipici disciplinati dal libro IV del Codice civile, tra cui il rapporto di agenzia, dall'altra, con un comma specifico, esclude espressamente l'applicazione della successiva disciplina agli imprenditori, normali o piccoli, tra i quali, indubbiamente, sono ricompresi gli agenti. Come conseguenza, le norme contenute nella nuova normativa non si possono applicare al contratto*

fatti, anche quando non si tratti di una società commerciale, sarebbe sempre sempre e necessariamente un imprenditore, piccolo o meno.

Secondo la tesi negatrice,<sup>8</sup> vi sarebbero una serie di indici sintomatici della natura imprenditoriale dell'attività agenziale.

Il primo, di natura fiscale, idoneo a connotare l'attività agenziale come imprenditoriale, è costituito dall'obbligo di iscrizione dell'agente di commercio nel registro delle imprese, a differenza del lavoratore autonomo per il quale detto obbligo non sussiste. Infatti, se da un lato, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010, è stato soppresso, con effetti decorrenti dall'08.05.2010, il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, è rimasto, invece, impregiudicato l'obbligo di iscrizione degli agenti di commercio nel registro delle imprese, indipendentemente dalla natura di ditta individuale o di società della soggettività giuridica che lo contraddistingue<sup>9</sup>. Detto obbligo, peraltro, sarebbe corroborato anche dal combinato disposto dell'art. 2195 n. 2) e n. 5) c.c., secondo cui sono soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese *gli imprenditori che esercitano: n. 2) "un'attività intermediaria nella circo-*

di agenzia.

<sup>8</sup> BIGIAMI, *La professionalità dell'imprenditore*, Padova, 1948, p. 43 e ss.; FORMIGGINI, *Il contratto di agenzia in VASSALLI* (a cura di), *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1998, p. 141 e ss.; così PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 1969, p. 150 e *Trattato di diritto fallimentare*, Milano, 1974, p. 172 e ss.;

<sup>9</sup> L'attività di agente e rappresentante di commercio può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 4 bis della l. 122/2010 con un'unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.

*lazione dei beni"* e n. 5) *"altre attività ausiliarie delle precedenti"*.

Un secondo indice sintomatico a favore della natura imprenditoriale dell'attività agenziale è di tipo previdenziale.

Come noto, l'agente di commercio munito di partita iva deve iscriversi alla "Gestione Separata INPS Commercianti", mentre i lavoratori autonomi non iscritti ad un ordine devono versare i contributi alla "Gestione Separata Inps"<sup>10</sup>.

Da ultimo, questa tesi rinviene la qualifica di imprenditore dell'agente di commercio nella componente organizzativa e professionale che contraddistingue l'attività agenziale rispetto a quella di un normale lavoratore autonomo. Il carattere della organizzazione e della professionalità dell'attività agenziale riposerebbe proprio nella stabilità dell'attività promozionale svolta dall'agente di commercio, richiesta dall'art. 1742 c.c.

#### B) Tesi positiva

Accanto alla tesi negatrice, per vero predominante, è emerso un altro filone dottrinale, teso, invece, a riconoscere l'applicabilità dello Statuto dei lavoratori autonomi agli agenti di commercio. Detta teoria posa le sue basi sull'osservazione che, anche all'interno della categoria eterogenea degli agenti di commercio, è possibile distinguere agenti-persone fisiche che espletano l'attività agenziale senza disporre di una struttura organizzata, e quindi di un'azienda.

Pertanto, l'agente è una figura caratteristica di lavoratore autonomo e

<sup>10</sup> MAZZUCHELLI, *Quanto costa l'Inps per chi apre la partita iva come l'agente di commercio?* In [www.qjob.it](http://www.qjob.it), 2016.

non è, di per sé, imprenditore commerciale. L'attività agenziale assume carattere imprenditoriale quando l'agente, per l'importanza ed il numero delle ditte preponenti, o per la vastità o importanza della sua zona di esclusiva, apre uffici, tiene deposito merci, si avvale di automezzi per le consegne, assume personale impiegatizio o collaboratori sub-agenti. Al riguardo una pronuncia del Tribunale di Grosseto del 12 gennaio 1983<sup>11</sup> in tema di applicazione dell'art. 2112 c.c. "Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dell'azienda" ha statuito che "il trasferimento dell'azienda non si verifica quando il titolare di un'agenzia subentra ad altro titolare, senza che vi sia cessione d'azienda tra il primo ed il secondo". Anche il Tribunale di Cagliari con provvedimento del 26 maggio 1989<sup>12</sup> ha escluso "la qualifica di imprenditore commerciale all'agente che provveda da solo agli ordini ed alle consegne, non valendosi né di beni propri, né del lavoro altrui, salva la discontinua prestazione di una sorella".

Anche la Corte di Appello di Bari<sup>13</sup> ha

<sup>11</sup> Tribunale di Grosseto, 12/01/1983, in *Giustizia civile*, 1983, I, pag. 1327 che ha sottolineato la necessità che esista in fatto il trasferimento dell'azienda per l'applicazione dell'art. 2112 c.c.: il che non si verifica quando ad un titolare dell'agenzia subentra altro titolare senza che vi sia cessione di azienda tra il primo ed il secondo, ma solo l'affidamento da parte del Preponente a nuovo titolare di quanto può costituire l'azienda, che il Preponente ha ritirato dal primo al momento della cessazione del rapporto di agenzia.

<sup>12</sup> Tribunale di Cagliari, 26/05/1989, in *Giurisprudenza Commentata*, 1990, pag. 470, che ha escluso la qualifica di imprenditore commerciale nell'agente che "provveda da solo agli ordini ed alle consegne, non valendosi né di beni propri né del lavoro altrui, salva la discontinua prestazione di una sorella".

<sup>13</sup> Corte di Appello di Bari, 5 gennaio 1985, in *Società*, 1985, pag. 974, che ha affermato essere l'agente di commercio, ex art. 2195 c.c., imprenditore commerciale, "purché siano ravvisabili nella sua attività un'organiz-

zazione ad impresa ed un impegno economico diretto alla produzione e scambio di beni e servizi, unitamente al requisito della professionalità.

### **7. Il requisito dell'organizzazione con specifico riferimento all'agente di commercio**

Nel caso dell'agente di commercio ditta individuale, il requisito dell'organizzazione assume diverse declinazioni a seconda del carattere più o meno strutturato della sua attività. A tal fine, occorre pertanto distinguere tra tre categorie.

La prima comprende gli agenti con organizzazione commerciale, in cui il fattore capitale investito nella ditta individuale prevale sul fattore lavoro: tali agenti rientrando nella nozione di imprenditore ex 2082 c.c., non beneficiano della disciplina dello Statuto dei lavoratori autonomi.

La seconda categoria è costituita dagli agenti che espletano un'attività prevalentemente (anche esclusivamente) organizzata con il lavoro proprio e dei propri familiari, laddove il capitale costituisce prevalentemente remunerazione del lavoro, con prevalenza di detto lavoro sul capitale investito nell'impresa.<sup>14</sup> Anche tali agenti, rientrando

zazione ad impresa ed un impegno economico diretto alla produzione e scambio di beni o servizi, assieme al requisito della professionalità".

<sup>14</sup> CORSI - FERRARA, *op. cit.*, 2011. "La prevalenza del lavoro proprio e dei componenti della famiglia richiesta dalla norma, va intesa con riferimento ai beni e al lavoro altrui organizzato nell'impresa e deve essere valutata secondo criteri economici e funzionali".

nella nozione di imprenditore ex 2082 c.c., non beneficiano della disciplina dello Statuto dei lavoratori autonomi.

Da ultimo, vi possono essere agenti di commercio che espletano la loro attività promozionale senza una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale. Invero, l'attività dell'agente - che si estrinseca nella periodica visita della clientela - laddove si svolga con l'impiego delle sole energie lavorative personali, non richiede necessariamente una organizzazione di beni e di persone e, quindi, può non connotarsi del carattere imprenditoriale. Rientrano in questa categoria gli agenti che non abbiano dipendenti e/o sub - agenti e che usufruiscano di una struttura organizzativa estremamente rudimentale, limitata ad esempio all'utilizzo di un'autovettura, di un piccolo ufficio (o mono - locale) nonché di un computer. Trattasi, a ben vedere, di requisiti minimi che connotano anche l'organizzazione del lavoro manuale o intellettuale ma che non integrano gli estremi di una organizzazione imprenditoriale, difettando in radice il requisito dell'organizzazione delle persone (assenza di dipendenti e/o collaboratori) e dei mezzi (assenza di un complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività lavorativa).<sup>15</sup>

Per questa sotto - categoria di agenti persone fisiche - a parere degli scriventi - potrebbe trovare applicazione il nuovo Statuto dei lavoratori autonomi.

A sostegno di detta conclusione, militano alcuni argomenti di ordine normativo e logico-sistematico.

<sup>15</sup> BALDI - VENEZIA, *Il contratto di agenzia, la concessione di vendita, il franchising*, Milano, 2014, p. 67 ss. "L'agente, quindi, che è una figura caratteristica del lavoratore autonomo, non è, di per sé, imprenditore commerciale: lo può diventare solo in presenza di una organizzazione imprenditoriale."

Sotto il profilo normativo, si evidenzia un argomento di carattere costituzionale, in ragione del quale detta applicazione sarebbe coerente con il principio di uguaglianza formale di cui all'art. 3 Cost..

Tale categoria di agenti di commercio, infatti, pur non essendo qualificabile come imprenditoriale, sarebbe tutelata in maniera deteriore rispetto agli altri lavoratori autonomi, qualora si negasse l'applicazione dello Statuto dei lavori autonomi.

In secondo luogo, a conforto dell'applicabilità dello Statuto dei lavori autonomi agli agenti di commercio non organizzati, depone un argomento di tipo logico - sistematico. Sarebbe, cioè, irragionevole, non tutelare una categoria che comunemente viene ricondotta al *tertium genus* della c.d. parasubordinazione e tutelare, invece, maggiormente il lavoratore autonomo.

Più semplicemente, il lavoratore autonomo usufruirebbe di maggiori tutele sul piano giuridico rispetto all'agente di commercio, il quale, in linea generale, non usufruisce delle tutele del lavoratore subordinato e, al contempo, non gli verrebbero riconosciute le tutele del lavoratore autonomo<sup>16</sup>.

## 8. Possibili applicazioni pratiche dello Statuto dei lavoratori ai contratti di agenzia

Analizzando nello specifico alcune disposizioni della legge n. 81/2017, emerge che la loro applicabilità agli

<sup>16</sup> SANTORO PASSARELLI, *Il lavoro parasubordinato*, Milano, 1979, pag. 93 e ss.: il quale vede proprio nell'agente che svolge la sua attività in forma prevalentemente personale il paradigma del lavoro parasubordinato.

agenti di commercio non strutturati ben potrebbe assicurare a questi ultimi un *quid pluris* di tutele.

Una prima emblematica dimostrazione di tale assunto rinviene da quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 81/2017, rubricato "*Clausole e condotte abusive*" secondo cui "*Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di:*

*modificare unilateralmente le condizioni del contratto o,*

*nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, attribuiscono al committente la facoltà di recedere da esso senza congruo preavviso*

*nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento".*

Quanto alle clausole che prevedono la modifica unilaterale delle condizioni di contratto, sia l'A.E.C. Commercio del 16.02.2009,<sup>17</sup> che l'A.E.C. Industria del 30.07.2014,<sup>18</sup> riconoscono entro certi limiti, uno *jus variandi* unilaterale in capo alla preponente, del territorio, della clientela, dei prodotti e delle provvigioni contrattualmente attribuite all'agente.

L'applicazione in favore degli agenti di commercio non organizzati dell'art. 3 della Legge n. 81/2017 determinereb-

<sup>17</sup> Art. 3 (*Zona di attività e variazioni del contenuto economico del rapporto*) Accordo Economico Collettivo 16 febbraio 2009 per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore commercio.

<sup>18</sup> Art. 2 (*Zona ed esclusiva - variazioni*) Accordo economico collettivo 30 luglio 2014 per la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione.

be la nullità ex art. 1418 c.c. delle su richiamate clausole di modifica unilaterale previste dagli A.E.C. Commercio ed Industria vigenti, per violazione di una norma imperativa, implementando, sotto questo profilo, la loro tutela.

Allo stesso modo, anche le clausole contrattuali che attribuiscono alla preponente la facoltà di recedere *ad nutum* e senza preavviso dal contratto di agenzia sarebbero nulle (e quindi *ab origine* inefficaci), così come parimenti nulle sarebbero le disposizioni dei su richiamati A.E.C. nella parte in cui riconoscono agli agenti un'indennità sostitutiva del mancato preavviso. Infatti, in casi simili il recesso, non essendo idoneo a produrre alcun effetto, non realizzerebbe lo scioglimento dal contratto di agenzia, con la conseguenza che sarebbe *tamquam non esset*. Ad oggi, invece, è fatta salva dagli A.E.C. la facoltà di recedere *ad nutum* e senza preavviso dal contratto di agenzia, salvo corresponsione da parte del recedente di una indennità di mancato preavviso. È prevista, quindi, una ipotesi di c.d. responsabilità da atto lecito della parte recedente, su cui grava una obbligazione indennitaria e non risarcitoria.<sup>19</sup>

Al contrario, il recesso *ad nutum* e senza congruo preavviso, qualificandosi quale atto illecito foriero di responsabilità contrattuale per inadempimento, oltre a non essere idoneo a caducare il contratto di agenzia, attribuirebbe all'agente il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Invece, la nullità delle clausole che prevedono termini di pagamento superiori a 60 giorni non si tradurrebbe in una tutela migliorativa per l'agente

<sup>19</sup> CARICATO, *Danno e indennità*, Torino, 2012, pag. 160 e ss..

di commercio, dal momento che l'art. 1749, comma 4 c.c. sanziona con la nullità le clausole che prevedono termini di pagamento delle provvigioni superiori al mese successivo alla chiusura del trimestre in cui le stesse siano maturate.

L'art. 8 della legge n. 81/2017, rubricato "*Disposizioni fiscali e sociali*", non sembra invece applicabile agli agenti di commercio, atteso che tale norma si riferisce ai lavoratori ed alle lavoratrici iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e non anche a coloro i quali, come gli agenti di commercio, sono iscritti alla "*Gestione Commercianti*" nonché all'ENASARCO. In particolare, proprio questo ente riconosce agli agenti di commercio, a determinate condizioni, una serie di contributi per nascita o adozione, per maternità, per asili nido, per acquisto libri scolastici, per assistenza a figli portatori di handicap, per spese funerarie<sup>20</sup>.

<sup>20</sup> Art. 8 (disposizioni fiscali) della legge 22 maggio 2017, n. 81: c. 4 "*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata ex art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi*"; c. 6: "*Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 5, anche ai lavoratrici ed ai lavoratori di cui al comma 4 che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità*"; co. 10 "*Per gli iscritti alla*

Infine, le disposizioni della Legge n. 81/2017 che attribuiscono al lavoratore autonomo il diritto di avvalersi della tutela processuale monitoria sulla base delle scritture contabili così come le norme che sanzionano i ritardati pagamenti provvigionali con i deteriori interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, anche ove trovassero applicazione per gli agenti di commercio non organizzati in forma imprenditoriale, non implementerebbero una tutela che sia le leggi vigenti che gli A.E.C. di settore già prevedono per gli agenti di commercio.<sup>21</sup>

## 9. Considerazioni conclusive

Alla luce di tutto quanto illustrato, nonché di un embrionale dibattito dottrinale di cui si è dato atto all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 81/2017, emerge che:

- lo statuto dei lavoratori autonomi non è applicabile ai soggetti che esercitano la propria attività in forma di imprenditori commerciali e di piccoli imprenditori;
- gli agenti di commercio sono, di regola, imprenditori commerciali ed eccezionalmente piccoli imprenditori;
- in via ancor più eccezionale, residuano agenti di commercio che esercitano professionalmente la propria attività con una organizzazione di tipo non imprenditoriale, per i quali po-

*Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, sono equiparabili alla degenza ospedaliera*".

<sup>21</sup> In senso analogo: TASSINARI, *Agente di commercio: lavoratore autonomo o impresa?*, in [www.contrattodiagenziaperleader.it](http://www.contrattodiagenziaperleader.it), 2017.

trebbe trovare applicazione la legge n. 81/2017;

- la possibile applicazione dell'art. 3 della legge n. 81/2017 implementerebbe la tutela riconosciuta agli agenti

di commercio dal Codice civile e dagli A.E.C. di settore, solo con riferimento allo *jus variandi*, nonché al recesso *ad nutum* e senza congruo preavviso esercitati dalla preponente.

#### Abstract

*L'articolo analizza i possibili precipitati normativi dell'applicabilità agli agenti di commercio della legge del 22 maggio 2017, n. 81/017, con specifico riferimento alle Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale. Preliminarmente, dopo aver esaminato la ratio della disciplina ed il suo ambito di applicazione, gli autori danno atto del dibattito dottrinale scaturito all'indomani dell'entrata in vigore della presente legge. Alla luce di detto dibattito, sia valorizzando una interpretazione costituzionalmente orientata delle leggi che disciplinano i rapporti di agenzia, che ponendo l'accento sulla eterogeneità del modus operandi dell'agente di commercio, gli autori riconoscono la possibilità che gli agenti di commercio possano esercitare la propria attività lavorativa in forma non imprenditoriale. In questo modo, concludono per la possibile applicazione, a determinate condizioni dello Statuto dei lavoratori autonomi anche agli agenti di commercio.*

The article analyzes possible legal implications of the applicability of the Law of 22 May 2017 n. 81 to trade agents, with particular reference to measures for the protection of self-employed non-business work. Preliminarily, after examining the normative ratio and its scope, the authors acknowledge the doctrinal debate that came about the day after the entry into force of this law. In the light of this debate, by highlighting a constitutionally-interpreted interpretation of the laws regulating agency relations, with emphasis on the heterogeneity of the business agent's modus operandi, the authors recognize the possibility for trade agents to exercise their work in non-business form. In this way, they conclude for the possible application, under certain conditions of the Statute of Self-employed Workers also to the trade agents.